

n° 591/2016 r.g. lav.

TRIBUNALE DI LANCIANO

ORDINANZA ex artt. 700 e 669 sexies c.p.c.

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Cristina Di Stefano;
nel procedimento cautelare di cui al fascicolo n. 591/2016,

promosso da

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Sarnacchiaro;

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro tempore;**

U.S.R. della CAMPANIA, in persona del Direttore Generale pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SALERNO;

resistenti contumace

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.10.2016;

considerato che con ricorso in via d'urgenza ritualmente notificato, Vincenza D'Ascoli ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno chiedendo che venisse disapplicata la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"* e che venisse conseguentemente accertato e dichiarato il diritto della medesima ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17, del servizio di insegnamento svolto presso scuole paritarie dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2004/2005 nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale; con condanna dell'amministrazione scolastica all'assegnazione della ricorrente in uno degli ambiti territoriali in cui ha fatto richiesta e che le spetterebbe a fronte del computo del punteggio del servizio prestato in scuola paritaria (pari a 9 punti);

che la ricorrente esprimeva di essere stata immessa in ruolo nella provincia di Salerno con il piano straordinario di assunzioni ai sensi della legge n. 107/2015 art. 1 comma 98 lett. c) nella classe di concorso C520 (Tecnica dei servizi e pratica operativa); di aver partecipato alla procedura di mobilità territoriale prevista dal CCNI dell'08 aprile 2016 e di aver indicato tutti gli ambiti territoriali di preferenza della regione Campania per un numero di ventisei, a seguire gli ambiti



territoriali del Lazio e di non aver indicato nessun ambito territoriale inerente alla regione Abruzzo; di essere stata assegnata all'ambito Abruzzo 0000007 presso l'Istituto G. Marchitelli di Villa Santa Maria con incarico triennale;

che la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione, ai fini della mobilità, del servizio svolto presso scuole paritarie dall'a.s. 2002/03 all'a.s. 2004/05 per un punteggio pari a 9 punti (ossia 3 punti per ciascun anno scolastico), che le è sempre stato riconosciuto nelle graduatorie in cui era inserita precedentemente all'immissione in ruolo e, dunque, il contrasto della previsione contenuta nelle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17 la quale dispone che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*" con gli artt. 360 e 485 del d.lgs. n. 297/1994, della legge n. 62/2000, nonché dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001;

che, quanto al *periculum in mora*, la ricorrente ha evidenziato l'intervenuta lesione della tranquillità del nucleo familiare costituito anche da una bambina di soli 19 mesi, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità della minore ed inevitabili ricadute negative sull'intera famiglia;

che il MIUR convenuto non si è costituito, per cui all'udienza del 24.10.2016, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia del MIUR ed, udito il procuratore di parte ricorrente che si è riportato al proprio atto e alle proprie argomentazioni, richieste e conclusioni, ha riservato ordinanza;

osserva e rileva

Com'è noto, per la concessione di un provvedimento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., si richiede che il Giudice, sia pur mediante una valutazione sommaria dei fatti allo stato degli atti e secondo un giudizio di mera verosimiglianza, ravvisi l'esistenza nel caso sottoposto al suo esame di due fondamentali presupposti. Il *fumus boni iuris* –ossia la fondatezza della pretesa in contestazione e, quindi, la lesione di un diritto- e il *periculum in mora* -ossia l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, che minacci il diritto nel tempo necessario ad ottenere la tutela in via ordinaria.

Ebbene questo giudicante ritiene che l'esito di questa valutazione risulti positivo per entrambi i requisiti summenzionati e che, dunque, il ricorso debba essere integralmente accolto (peraltro come di recente ritenuto anche dal Tribunale di Caltagirone nella pronuncia resa nel proc. n. 535/2016 R.G. est. dott. A. Gasparini, dal Tribunale di Milano nella pronuncia resa nel proc. n. 6202/2016 R.G. est. dott.ssa Francesca Saioni e dal Tribunale di Napoli nella pronuncia resa nel proc n. 17451/2016 R.G. est. Francesco Armato).

Dal punto di vista normativo occorre rammentare che la legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante



“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, statuendo all’art. 1 che il sistema nazionale di istruzione *“è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”* e che le suddette scuole paritarie svolgono un *“servizio pubblico”*, ha riconosciuto l’equiparazione in favore degli istituti richiedenti che posseggano determinati requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia dell’offerta formativa.

A fronte dell’affermazione di tale principio l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del 2 agosto 2001) ha stabilito che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Ciò chiarito, a parere di questo giudicante, non vi sono ragioni per escludere l’efficacia della suddetta disposizione legislativa alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale.

Né, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *“pareggiate”*, essendo del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole *“paritarie”*.

D’altronde, ciò è confermato dal D.L. n. 250/2005 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (*“Norme in materia di scuole non statali”*), espressamente prevede che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”*, nonché nella nota n. 0069064 del 4/8/2010 della Ragioneria Generale dello Stato che ha riconosciuto che la citata Legge n. 62/2000 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297.

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare*



l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002), nonché la giurisprudenza del lavoro, la quale ha rimarcato come "proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).

Dunque, ne discende che la contestata disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" contrasta con le normative sopra richiamate in materia di parità scolastica. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 *quinquies* del D.lgs. n. 165/2001 la contestata disposizione dev'essere disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e seguenti del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s.



2002/2003 all'a.s. 2004/2005 e alla relativa valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'amministrazione resistente all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad ella spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

Quanto al *periculum in mora* occorre rilevare che la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di 9 punti, per gli anni di servizio svolto nel paritario (ossia 3 punti per ciascun anno scolastico), non può che comportare la minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la ricorrente con specifico riferimento al richiesto trasferimento dalla Campania in Abruzzo, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, come tali non suscettibili di reintegrazione *ex post*.

Infatti, nelle more di un giudizio ordinario, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la ricorrente rischierebbe di subire pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente e di vedere gravemente minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare, con allontanamento dalla propria figlia di soli 19 mesi.

Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, possono ritenersi sussistenti sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* e, dunque, il ricorso dev'essere integralmente accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia.

p.q.m.

visti gli artt. 700 e 669-sexies c.p.c.;

il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispone che "*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*", ordina alle Amministrazioni convenute di valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2004/2005 nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità, dei 9 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
- condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in € 2.400,00 per onorario, oltre compenso forfettario del 15%, Iva e cap, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.



Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Così deciso in Lanciano il 04.11.2016.

IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto **Avv. GIOVANNA SARNACCHIARO** cod. fiscale SRNGNN66P56C495J

procuratore domiciliatario di **VINCENZA D'ASCOLI**

cod. fiscale/partita iva [INSERIRE CODICE FISCALE O P.IVA]

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica [DESCRIZIONE DOCUMENTO] è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico

iscritto presso il **TRIBUNALE ORDINARIO** di Lanciano al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00000591/2016.

[LUOGO], il 09/11/2016

Firmato digitalmente da **GIOVANNA SARNACCHIARO**

